



Camera di Commercio
Napoli

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli

Procedura di gestione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati

ai sensi del Regolamento UE 2016/679



PREMESSA

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo della presente procedura è descrivere le attività relative al processo di evasione delle richieste di esercizio dei diritti da parte degli interessati.

Tale processo regola le fasi di ricezione, istruttoria e formalizzazione del riscontro agli interessati nonché le modalità per la tenuta di idonee registrazioni per documentare il rispetto degli obblighi imposti nel rispetto del principio di accountability.

La presente procedura è portata a conoscenza, anche attraverso attività di sensibilizzazione o formazione, di tutti i Dirigenti, funzionari o, comunque, responsabili e/o referenti delle Aree/Servizi/Uffici della Camera di Commercio potenzialmente coinvolti nella stessa.

RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente procedura risponde ai seguenti requisiti normativi:

1. Diritti dell'interessato (CAPO III - artt. 12 e ss. GDPR)
2. Codice della privacy (D.lgs. n. 196/2003)

ACRONIMI E DEFINIZIONI UTILIZZATE

GDPR	Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Codice Privacy	D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal D.Lgs. 101/2018
Garante	Autorità Garante per la protezione dei dati personali
EDPB	European Data Protection Board - Comitato europeo per la protezione dei dati
WP29	Working Party article 29 – Gruppo di lavoro ex art. 29 (ora Comitato europeo della protezione dei dati) – EDPB (European Data Protection Board)
Codice Privacy	D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal D.Lgs. 101/2018
Dato personale	Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»). Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale
Interessato	Persona fisica cui si riferiscono i dati personali
CCIAA	Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli
Titolare del trattamento	La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri (art. 4, punto 7 del GDPR)
RPD/DPO	Responsabile della Protezione dei Dati / Data Protection Officer ai sensi dell'art. 37 del GDPR
Responsabile del trattamento	La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 28 GDPR



SG	Segretario Generale della Camera di Commercio di Napoli
Referente Privacy	Soggetto a cui, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del Codice privacy, l'Ente ha attribuito specifici poteri, oltre che compiti e funzioni, ai fini non solo dell'esecuzione di attività materiali di trattamento, ma anche e soprattutto per contribuire ad assicurare la compliance dell'Ente al GDPR.
Amministratore di Sistema	Soggetto incaricato dall'Ente, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del Codice privacy, alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti, ivi comprese le figure equiparabili dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quali gli amministratori di basi di dati, gli amministratori di reti e di apparati di sicurezza e gli amministratori di sistemi software complessi
Designato del Titolare	Soggetto che, secondo le deleghe/procure formalizzate ed il sistema di gestione della privacy, garantisce specifiche funzioni ai fini della compliance al GDPR (resp. dell'Area/Servizio/Ufficio che detiene i dati o i documenti oggetto di trattamento, secondo quanto riportato all'interno del Registro dei trattamenti della Camera di Commercio (competenza <i>ratione materiae</i>)
UO	Unità organizzativa (come da organigramma dell'Ente)

MATRICE DELLA REDAZIONE E DELLE REVISIONI ¹

Data	Stato	Descrizione	Approvazione
18/11/2020	Approvata	Procedura	Delibera della Giunta n. 89 del 18 novembre 2020

¹ Il documento può essere aggiornato anche dal Segretario generale su delega della Giunta.



I DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Com'è noto, gli interessati² possono esercitare, ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR con riferimento ai propri dati personali eventualmente detenuti dalla Camera di Commercio, i seguenti diritti:

1. **Diritto di accesso** > accedere ai dati e ottenerne una copia e, inoltre, essere informati su finalità del trattamento, categorie di dati, destinatari, il periodo per il quale i dati saranno archiviati;
2. **Diritto di rettifica** > ottenere che i dati inesatti o incompleti siano modificati o completati;
3. **Diritto alla cancellazione (oblio)** > far cancellare tutti i dati, link, copia e riproduzione (se diffusi pubblicamente);
4. **Diritto alla limitazione** > a determinate condizioni, contrassegnare i dati al fine di limitare il loro trattamento, in particolare spostando i dati per renderli non disponibili, per es. in caso di contestazione dell'accuratezza dei dati o se questi vengono conservati solo a scopo di prova in caso di contenzioso;
5. **Diritto di opposizione** > opporsi al trattamento dei dati, per es. per finalità specifiche come il trattamento per finalità di marketing;
6. **Diritto alla portabilità** > diritto di ricevere i dati trattati con strumenti automatizzati in un formato digitale comunemente utilizzato e leggibile e diritto di richiedere di trasmettere tali dati a un altro titolare (ove possibile);
7. **Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato** > opposizione ad un trattamento derivante esclusivamente da dati derivati o dedotti, per es. artificialmente generati attraverso algoritmi.

I diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR riferiti ai dati personali concernenti persone decedute - ai sensi dell'art. 2-terdecies, comma 1, del D.Lgs. n. 196/2003 – **“possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione”**. In via generale, i soggetti legittimati possono essere ravvisati, per es., nei seguenti:

- *i prossimi congiunti* che abbiano ragioni familiari “meritevoli” di protezione (coniuge e figli, in mancanza ascendenti ovvero fratelli e sorelle e in loro mancanza altri ascendenti o discendenti diretti fino al quarto grado), individuati anche per analogia in materia di corrispondenza epistolare ex art. 93 della legge sul diritto d'autore (l. 22 aprile 1941, n. 633);
- *gli esecutori testamentari*, nominati ai sensi degli art. 700 c.c. e seg., incaricati ad esercitare i relativi diritti nell'interesse del *de cuius*, ovvero mandatarî all'uopo investiti in forza di contratto di mandato *post mortem exequendum*, ossia un negozio giuridico concluso in vita tra le parti, con il quale il mandatario si impegna a compiere per conto del mandante, a seguito del decesso di quest'ultimo, un incarico avente ad oggetto disposizioni di natura generalmente non patrimoniale;
- *chiunque dimostri di avere un interesse proprio a difesa di diritti patrimoniali* che derivano dalla morte dell'interessato stesso nonché del diritto di difendere in giudizio propri interessi (ad esempio, gli eredi legittimari pretermessi).

In merito al corretto inquadramento dei diritti esercitabili, si rinvia all'allegato 1, pg. 13 e ss.

In proposito si deve specificare che l'esercizio dei diritti deve essere richiesto al **Titolare del trattamento**, il quale è obbligato a darvi seguito, non potendo riversare tali adempimenti in capo ad altri soggetti. Quindi:

- la Camera di Commercio dovrà gestire direttamente tutte le richieste di esercizio dei diritti che pervengano da interessati in relazione ai quali l'Ente assume la qualifica di Titolare del trattamento (anche se ricevute da soggetti terzi individuati ed operanti, ad es., in qualità di Responsabili del trattamento ex art. 28)
- in relazione a particolari trattamenti per i quali la Camera di Commercio dovesse operare in qualità di Contitolare, è necessario verificare nell'atto convenzionale o nello specifico accordo stipulato con la/le controparti, ai sensi dell'art. 26 del GDPR, a chi compete gestire la procedura; se compete alla controparte, la Camera di Commercio provvederà ad inoltrare la richiesta, assicurando comunque quanto riportato al par. seguente³

² Ai sensi dell'art. 4, n. 1), del GDPR per “interessato” si intende la persona fisica identificata o identificabile cui si riferiscono i dati personali. Sono interessati, quindi, sia i dati degli utenti finali dei servizi/Progetti della Camera di Commercio che persone fisiche con cui la stessa ha rapporti diretti e di cui acquisisce e gestisce dati personali (es., componenti degli organi, dipendenti, professionisti, collaboratori di imprese appaltatrici...).


³ Si specifica in proposito che il contenuto minimo dell'accordo/convenzione (ovvero la situazione di contitolarità, il titolare che si assume l'obbligo di evadere le richieste di esercizio dei diritti, il punto unico di contatto con l'interessato) dovrebbero essere elementi esposti nell'informativa ex art. 13 o 14 del GDPR, ferma restando la previsione di cui al par. 3 dell'art. 26 per cui “l'interessato... può esercitare i propri diritti ... nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento”.



- in relazione ai trattamenti per i quali la Camera di Commercio operi in qualità di responsabile esterno ai sensi dell'art. 28, l'Ente avrà l'onere esclusivamente di *“assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato”* (art. 28, par. 3, lett. e) del GDPR)

FASI DEL PROCESSO

Il flusso di gestione di una richiesta di esercizio dei diritti è di seguito rappresentato:





(*) nel caso in cui la richiesta pervenga al RPD, questi coinvolgerà il soggetto autorizzato dal titolare competente.



RICEZIONE ED ISTRUTTORIA DI UNA RICHIESTA DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

La richiesta può pervenire alla Camera di Commercio, in qualità di titolare del trattamento, (attraverso i canali di contatto presenti nelle varie informative rilasciate), ovvero direttamente al RPD⁴ (nel qual caso questi può dare supporto ed orientamento al soggetto autorizzato dal Titolare competente) ovvero essere intercettata da soggetti terzi che - operando in qualità di Responsabili esterni - si trovino in contatto diretto con gli interessati stessi per conto della Camera di Commercio. Per gestire correttamente quest'ultima eventualità, è necessario che tutti i contratti o atti giuridici analoghi (ad es., lettere di nomina) a responsabili esterni prevedano l'obbligo di:

- a) informare immediatamente la Camera di Commercio di qualsivoglia richiesta di esercizio dei diritti ricevuta direttamente in relazione a trattamenti di cui l'Ente camerale sia titolare, anche se gestita spontaneamente dal responsabile esterno;
- b) fornire i dati, le informazioni e tutta la collaborazione necessaria affinché la stessa Camera di Commercio possa assolvere al dovere di risposta nei confronti dell'interessato (ex art. 28, par. 3, lett. e), del GDPR).

Le richieste possono essere esercitate senza particolari formalità (a mezzo posta, anche elettronica), preferibilmente utilizzando l'apposito format di "esercizio dei diritti" di cui all'All. 2, pubblicato nell'apposita sezione "privacy" del sito istituzionale. Il citato format è conforme a quello aggiornato dal Garante ai sensi del GDPR.

Con riferimento alle richieste eventualmente pervenute oralmente (allo sportello o telefonicamente), è opportuno precisare che il soggetto autorizzato della Camera di Commercio che riceve la richiesta, nel provvedere a tracciare gli elementi informativi necessari (compresi i dati necessari per contattare in caso di necessità l'interessato nel corso dell'istruttoria), richiede all'interessato, comunque, la compilazione del format precedentemente indicato. La mancata compilazione/sottoscrizione/trasmissione del modello, impedendo l'identificazione del richiedente, rende irricevibile la richiesta. Non viene dato seguito, dunque, a richieste pervenute esclusivamente in modalità orale (ad es. telefonicamente) che non consentono l'identificazione del richiedente; tanto al fine di tutelare i dati personali detenuti dalla Camera di Commercio ed impedirne un accesso illecito da parte di chi non vi abbia diritto.

La richiesta, in ogni modalità pervenuta, deve sempre essere acquisita al protocollo generale dell'Ente, per essere successivamente smistata alla UO ritenuta competente *ratione materiae*, ove desumibile dalla richiesta.

La competenza sulla gestione di una richiesta spetta, in linea di principio, all'Area/Servizio/Ufficio che detiene i dati o i documenti oggetto di trattamento, secondo quanto riportato all'interno del Registro dei trattamenti della Camera di Commercio (competenza *ratione materiae*); in caso di dubbio sulla competenza, il soggetto che deve effettuare lo smistamento può fare riferimento alla Segreteria Generale per identificare nel modo migliore il destinatario della richiesta.

In caso di assenza di indicazioni che possano guidare tale fase, la Segreteria Generale, cui le istanze saranno assegnate, deve contattare l'interessato al fine di acquisire elementi utili a comprendere il contesto della richiesta.

La data di ricezione utile al calcolo dei termini di cui al par. successivo coincide con:

- la data di ricezione della richiesta pervenuta a mezzo posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata;
- il timbro di ingresso per la richiesta cartacea pervenuta attraverso il servizio postale o presentata agli sportelli dell'Ente.

Requisito soggettivo per l'esercizio dei diritti di cui trattasi è che le richieste si riferiscano ad informazioni relative a "**persone fisiche**" (in quanto le persone giuridiche sono escluse dal campo di applicazione della normativa) detenute dalla Camera di Commercio o che si presume lo siano. L'interessato che esercita un diritto deve essere correttamente **identificato**, ai fini della più corretta istruttoria delle richieste, della successiva eventuale trasmissione dei dati e documenti o della valutazione su come trattare una pluralità di domande identiche (seriali) o onerose (vessatorie) da parte di uno stesso soggetto. Alla richiesta formulata nelle varie modalità precedentemente indicate dovrà dunque essere allegata – a pena di irricevibilità⁵ - copia del documento d'identità del richiedente (a meno che l'istanza non sia inviata

⁴ Art. 38, par. 4 GDPR: "Gli interessati possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal presente regolamento".

⁵ Si pensi alla circostanza per cui un soggetto richieda dati ed informazioni relativi ad altra persona fisica (interessato) simulando di essere l'interessato di cui esercita i diritti.



per posta elettronica e sottoscritta con la firma digitale del richiedente); in caso di assenza, il soggetto autorizzato dal Titolare che gestisce l'istanza dovrà attivarsi tempestivamente con l'interessato per perfezionare la stessa.

Per i diritti concernenti le persone decedute è necessario verificare la legittimazione del richiedente. Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza e dal Garante, la legittimazione può essere esercitata non solo dagli eredi, ma anche da chiunque vi abbia un interesse proprio ovvero agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. *“Questi diritti e il loro esercizio prescindono dalla configurazione in capo all'interessato della nozione tecnica di erede”*⁶.

Va inoltre tenuto presente che i dati personali delle persone decedute alle quali ha diritto di accesso il soggetto legittimato non riguardano quelli identificativi di terze persone ma unicamente quelli riconducibili alla sfera personale del deceduto⁷.

Nel merito, l'istruttoria della richiesta può essere evasa dal soggetto autorizzato afferente all'Area/Servizio/Ufficio responsabile dell'attività/progetto, con l'eventuale coinvolgimento del RPD, provvedendo quindi alla raccolta di tutti gli elementi utili al fine di fornire un idoneo riscontro alle richieste formulate.

RISCONTRO AGLI INTERESSATI

SCENARIO 1: La Camera di Commercio, in qualità di **Titolare del trattamento**, deve fornire un idoneo riscontro all'interessato al più tardi entro **30 giorni** dal ricevimento della richiesta, prorogando eventualmente tale termine, ove necessario, per ulteriori 60 giorni⁸, ma sempre informando l'interessato di tale circostanza entro i primi 30 giorni (art. 12, par. 3 GDPR). Ove la richiesta non consenta di fornire un idoneo riscontro per mancanza di elementi sostanziali, il soggetto autorizzato che gestisce l'istruttoria può richiedere all'interessato di specificare ulteriori elementi informativi.

La Camera di Commercio deve operare comunque agevolando il più possibile l'esercizio dei diritti da parte degli interessati, semplificandone le modalità e riducendo i tempi per la risposta.

La risposta deve essere formalizzata assecondando, per quanto possibile, le eventuali modalità richieste specificamente dall'interessato, e quindi:

- sempre “in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro”;
- per iscritto;
- con mezzi elettronici, se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell'interessato stesso.

Il riscontro può dare i seguenti esiti:

- a) **accoglimento** della richiesta, nelle forme e modalità previste dai singoli diritti e dall'interessato;
- b) **diniego** all'esercizio dei diritti, ad esempio nei seguenti casi generali o specifici:
 - difetto di legittimazione soggettiva (ad es., la richiesta riguarda dati riferiti a terzi o a persone giuridiche);
 - richiesta rientrante in uno degli ambiti di limitazione generale di cui al par. seguente, ove ne ricorrano i presupposti di legge;
 - siano ritenute prevalenti le finalità o basi giuridiche vantate dal Titolare nei casi specificamente previsti (ad es., obblighi di legge, di contratto, interesse pubblico prevalente, etc.), ovvero non siano valutate positivamente le specifiche “condizioni” per l'esercizio vantate dal richiedente (Cfr. anche Allegato 1).

SCENARIO 2: nel caso in cui la richiesta sia relativa ad un trattamento per il quale **la Camera di Commercio assume il ruolo di Responsabile esterno del trattamento** (ovvero nei casi di **contitolarità** ove sia previsto che i rapporti con gli interessati siano gestiti da altro titolare), il soggetto autorizzato dal Titolare cui la richiesta fa riferimento:

- provvede ad una pre-istruttoria preliminare, al fine di rilevare gli elementi informativi da contestualizzare al Titolare;
- provvede ad informare il Titolare della richiesta e della pre-istruttoria effettuata, garantendogli tutto il supporto possibile nell'evasione della stessa.
- provvede ad informare il referente interno privacy per le operazioni di annotazione nell'apposito registro.

⁶ Cfr. Cass., sent. n. 14656/2013; Garante per la protezione dei dati personali, provv. 3 maggio 2018, n. 268.

⁷ V., Cass., sent. n. 17790/2015.

⁸ se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo



Il personale della struttura di supporto al RPD provvede a registrare le informazioni rilevanti.

ULTERIORI INFORMAZIONI

L'esercizio di un diritto è di regola gratuito, tranne nei casi in cui:

- a) il titolare debba sostenere delle spese tecniche rilevanti per adempiere (es., qualora siano state richieste più copie);
- b) le richieste risultino manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo (es. vessatorie).

in questi casi è possibile:

- addebitare un contributo spese (sub a e b), tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti;
- rifiutare di soddisfare la richiesta (se sub b).

All'interessato che non ritenga soddisfatto l'esercizio dei propri diritti deve essere sempre assicurata la possibilità di adire direttamente il RPD della Camera di Commercio, indicando tale possibilità (ed i dati di contatto del RPD) all'interno della risposta formalizzata.

Naturalmente l'interessato potrà sempre proporre:

- reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- ricorso giurisdizionale.

LIMITAZIONI GENERALI AI DIRITTI ESERCITABILI

Oltre a limitazioni specificamente previste dal GDPR per l'esercizio di ogni singolo diritto (cfr. allegato 1), sono ammesse **deroghe generali tematiche all'esercizio dei diritti** riconosciuti dal regolamento, sul fondamento di disposizioni normative nazionali, nei seguenti ambiti:

- a) sicurezza nazionale, difesa o sicurezza pubblica;
- b) prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;
- c) **altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro, in particolare un rilevante interesse economico o finanziario**, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, di sanità pubblica e sicurezza sociale;
- d) salvaguardia dell'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari;
- e) attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle professioni regolamentate;
- f) funzioni di controllo, d'ispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri nei casi di cui alle lettere da a), a e) e g);
- g) tutela dell'interessato o dei diritti e delle libertà altrui;
- h) esecuzione delle azioni civili.

Il considerando 73 del GDPR include inoltre espressamente, tra i possibili ambiti di limitazione, **“la tenuta di registri pubblici per ragioni di interesse pubblico generale”**.

È comunque da specificare che l'ambito di limitazione deve essere esattamente identificato dalle misure legislative, come previsto dall'art. 23, par. 2, GDPR, e deve contenere disposizioni specifiche riguardanti almeno, se del caso:

- le finalità del trattamento o le categorie di trattamento
- le categorie di dati personali;
- la portata delle limitazioni introdotte;
- le garanzie per prevenire abusi o l'accesso o il trasferimento illeciti;
- l'indicazione precisa del titolare del trattamento o delle categorie di titolari;
- i periodi di conservazione e le garanzie applicabili tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione e delle finalità del trattamento o delle categorie di trattamento;
- i rischi per i diritti e le libertà degli interessati;
- il diritto degli interessati di essere informati della limitazione, a meno che ciò possa compromettere la finalità della stessa.



Altre limitazioni generali ai diritti degli interessati sono state anche disposte dal Codice della privacy, agli artt. 2-undecies e 2-duodecies dei quali, di seguito, si riporta il testo.

Art. 2-undecies (Limitazioni ai diritti dell'interessato)

1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'art. 77 del Regolamento qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto:

- a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio;
- b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
- c) all'attività di Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
- d) alle attività svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;
- e) allo svolgimento delle investigazioni difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria;
- f) alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), si applica quanto previsto dai regolamenti parlamentari ovvero dalla legge o dalle norme istitutive della Commissione d'inchiesta.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), d) e) ed f) i diritti di cui al medesimo comma sono esercitati conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore, che devono almeno recare misure dirette a disciplinare gli ambiti di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento. L'esercizio dei medesimi diritti può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e) ed f). In tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all'articolo 160. In tale ipotesi, il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale. Il titolare del trattamento informa l'interessato delle facoltà di cui al presente comma.

Art. 2-duodecies (Limitazioni per ragioni di giustizia)

1. In applicazione dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati per ragioni di giustizia nell'ambito di procedimenti dinanzi agli uffici giudiziari di ogni ordine e grado nonché dinanzi al Consiglio superiore della magistratura e agli altri organi di autogoverno delle magistrature speciali o presso il Ministero della giustizia, i diritti e gli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del Regolamento sono disciplinati nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni di legge o di Regolamento che regolano tali procedimenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'esercizio dei diritti e l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del Regolamento possono, in ogni caso, essere ritardati, limitati o esclusi, con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, nella misura e per il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, per salvaguardare l'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari.

3. Si applica l'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo.

4. Ai fini del presente articolo si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, i trattamenti effettuati in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, nonché i trattamenti svolti nell'ambito delle attività ispettive su uffici giudiziari. Le ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla trattazione giudiziaria di procedimenti.



MATRICE DELLE RESPONSABILITA'

Legenda

- R = Responsabile
- C = Coinvolto
- I = Informato

Soggetto/ Struttura

Soggetto autorizzato Area/Servizio/Ufficio	I'
Segreteria Generale e di Presidenza	
Ufficio protocollo	
Responsabile della Protezione dei Dati	
Referente interno privacy	
Società esterne Responsabili del trattamento	
Sportelli /reception	

Fase

Attività

Fase	Attività	Soggetto autorizzato Area/Servizio/Ufficio	Segreteria Generale e di Presidenza	Ufficio protocollo	Responsabile della Protezione dei Dati	Referente interno privacy	Società esterne Responsabili del trattamento	Sportelli /reception
RICEZIONE	Ricezione della richiesta		R	R	C	C	C	R
	Protocollazione della richiesta			R		I		
	Smistamento della richiesta		R	R		I		
ISTRUTTORIA e RISCANTRO	Verifica dell'identità dell'interessato	R						
	Raccolta informazioni	R			C		C	
	Evasione della richiesta	R			I	I	C	
	Formalizzazione esito	R			I	I		
	Annotazione registro richieste	C				R		
RIESAME	Ricezione della richiesta				R			
	Riesame della richiesta	C			R		C	
	Formalizzazione esito	I			R		I	



ALLEGATO 1 – FAQ DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Diritto di accesso dell'interessato (art. 15)

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere **l'accesso ai dati personali** e alle seguenti informazioni:

- le finalità del trattamento;
- le categorie dei dati personali di cui il titolare è in possesso;
- i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono stati o saranno comunicati, specificando in particolare se si tratta di soggetti che si trovano in paesi terzi rispetto all'Unione Europea o se si tratta di organizzazioni internazionali. In particolare, qualora ricorra una di queste ultime ipotesi, l'interessato ha anche il diritto di essere informato sull'esistenza di adeguate garanzie concernenti il trasferimento dei suoi dati personali come precisato nel Capo V del GDPR, dedicato proprio ai trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- se possibile, la durata prestabilita del periodo di conservazione dei dati o quanto meno i criteri cui il titolare fa riferimento per determinare tale durata;
- l'esistenza del suo diritto:
 - ✓ a chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati;
 - ✓ a chiedere la limitazione del trattamento dei dati personali;
 - ✓ di opporsi al loro trattamento, perché ritenuto illegittimo;
- il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quando ritiene che vi sia stata violazione dei propri diritti o delle proprie libertà;
- tutte le informazioni disponibili sull'origine dei dati nel caso in cui non siano stati raccolti presso l'interessato, ma ricevuti da soggetti terzi (ai quali l'interessato potrebbe aver dato il consenso anche a tal fine) oppure ottenuti tramite elenchi pubblici;
- infine, la logica su cui è basato un eventuale **processo automatizzato**, come ad esempio la profilazione, e il funzionamento di tali meccanismi e le possibili conseguenze del loro utilizzo (ovvero in cosa consistono sostanzialmente, quali dati e come vengono elaborati).

Si tratta di un diritto assoluto, non soggetto a motivazione da parte dell'interessato né ad alcuna limitazione specifica, ad esclusione di quelle generali di cui all'art. 23 del GDPR. È opportuno far presente che tale diritto riguarda esclusivamente i dati (personali) e non i documenti che li contengono.

Ove si tratti una notevole quantità d'informazioni riguardanti l'interessato, il titolare dovrebbe poter richiedere che l'interessato precisi, prima che siano fornite le informazioni, a quali dati o attività di trattamento la richiesta si riferisca.

Il titolare del trattamento fornisce le informazioni richieste relativamente ai dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato per lo stesso tipo di informazioni, nello stesso periodo temporale, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

Il diritto d'accesso può essere esercitato più volte, perché solo mediante un controllo costante l'interessato sarà davvero consapevole delle attività che riguardano i propri dati personali, sempre che le richieste non assumano un carattere vessatorio (pluralità di domande identiche, seriali o onerose da parte di uno stesso soggetto).

Il Titolare è tenuto ad adottare tutte le misure ritenute adeguate, prime tra tutte quelle atte a verificare l'identità di chi chiede l'accesso, con particolare attenzione ai casi in cui ciò avvenga direttamente online. Inoltre, l'esercizio del diritto in esame non dovrebbe pregiudicare i diritti e le libertà degli altri interessati. Il Considerando n. 63 del GDPR, al riguardo, fa riferimento ai segreti industriali e ai diritti di proprietà industriale (si pensi alla tutela dei diritti d'autore relativi a software).

Diritto di rettifica (art. 16)

Tale diritto è esercitabile dall'interessato ove vi sia la necessità di **correggere, modificare** od **integrare** i dati poiché **errati, non aggiornati** o **insufficienti**. La correzione dei dati da parte del titolare deve avvenire senza ingiustificato ritardo.

Per la propria natura, si ritiene che il diritto possa essere esercitato solo su dati elementari, ma non in riferimento ad informazioni di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo.



È opportuno che anche per l'esercizio di questo diritto siano predisposti strumenti e sistemi in grado di facilitare l'accesso diretto dell'interessato alle informazioni che lo riguardano, così da permettergli di intervenire prontamente e, per quanto possibile, autonomamente per modificare i dati inesatti. È opportuno far presente che il diritto di rettifica può essere disciplinato da specifiche norme che possono disporre le modalità ed i relativi termini come, ad esempio, quelle relative al Registro delle imprese.

Nel caso in cui i dati personali oggetto di rettifica siano stati **comunicati** ad altri soggetti (o **pubblicati**), è onere del titolare darne comunicazione e richiedere la rettifica a ciascuno dei destinatari, a meno che ciò sia impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato (art. 19 del GDPR).

Diritto alla cancellazione (c.d. "diritto all'oblio" - art. 17)

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo nei seguenti casi:

- a) i dati personali **non sono più necessari** rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- b) l'interessato **revoca il consenso** su cui si basa il trattamento (rilasciato a sensi dell'art. 6, par. 1., lett. a), o dell'art. 9, par. 2, lett. a), del GDPR, se non esiste nessun'altra base giuridica che lo legittimi (in questo caso particolare assume rilevanza l'acquisizione del consenso da un minore, considerato non pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamento: vedasi art. 8, parr. 1 e 2), del GDPR.
- c) l'interessato si **oppone al trattamento** e non sussiste alcun ulteriore motivo legittimo per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento dei propri dati per finalità di marketing diretto (compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto); in questo caso quindi la cancellazione è diritto susseguente a quello di cui all'art. 21 del GDPR.
- d) i dati personali sono stati trattati **illecitamente**;
- e) i dati personali **devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale** previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento
- f) i dati personali sono stati raccolti relativamente **all'offerta di servizi della società dell'informazione ai minori** (art. 8, par. 1 del GDPR).

Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, per uno dei motivi innanzi descritti, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione, adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

Il diritto in argomento trova naturalmente alcune **limitazioni** che si fondano sulla base giuridica a fondamento del trattamento e che legittimano quindi sia la conservazione dei dati che l'ulteriore trattamento; il Titolare può quindi rigettare la richiesta di cancellazione se il trattamento si basa:

- sull'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
- su un adempimento di un obbligo legale, per l'esecuzione di un compito di pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri;
- su motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica;
- su finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, nella misura in cui la cancellazione rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento;
- sull'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Diritto di limitazione del trattamento (art. 18)

Si tratta di una **sospensione** temporanea (ma che può anche diventare permanente) del trattamento in corso.

Il diritto è esercitabile ove ricorra almeno una delle seguenti ipotesi:

- 1) l'interessato ha contestato l'esattezza dei dati personali, in attesa della eventuale rettifica degli stessi;
- 2) il trattamento è illecito e l'interessato non richiede o si opponga alla cancellazione dei dati personali;
- 3) i dati sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, mentre al titolare del trattamento non servono più ai fini del trattamento;
- 4) l'interessato si è opposto al trattamento (ai sensi dell'art. 21 del GDPR) e si è in attesa delle verifiche necessarie per determinare se i motivi legittimi del titolare del trattamento prevalgono su quelli dell'interessato.



I dati il cui trattamento sia sottoposto a limitazione **possono essere conservati ma non più trattati negli ambiti per cui sia stata accordata la limitazione, a meno che:**

- a) il titolare non ottenga contestualmente uno specifico consenso per una o più finalità diverse da quelle per cui sia disposta la sospensione (ove il trattamento si basi sul consenso);
- b) il trattamento non sia:
 - ✓ finalizzato all'esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 - ✓ finalizzato alla tutela dei diritti di un'altra persona fisica o giuridica;
 - ✓ effettuato per motivi di interesse pubblico rilevante¹.

Nel caso in cui i dati personali oggetto di limitazione siano stati **comunicati** ad altri soggetti (o **pubblicati**) e sia accordata la limitazione, è onere del titolare darne comunicazione a ciascuno dei destinatari, a meno che ciò sia impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato (art. 19 del GDPR).

In un secondo momento la limitazione può essere revocata (ad es., a seguito dell'avvenuta rettifica); prima che la revoca sia efficace però, il titolare del trattamento deve avvisare l'interessato.

Il Considerando 67 del GDPR, illustra alcune modalità pratiche per attuare il diritto alla limitazione; questo potrebbe essere garantito ad es.:

- trasferendo temporaneamente i dati selezionati in un altro sistema di trattamento (così da non renderli disponibili per le normali attività di trattamento);
- rendendo i dati personali selezionati inaccessibili agli utenti (ove il trattamento sia così configurato);
- rimuovendo temporaneamente i dati pubblicati da un sito web.

Lo stesso considerando, poi, evidenzia che "negli archivi automatizzati, la limitazione del trattamento dei dati personali dovrebbe, in linea di massima, essere assicurata mediante dispositivi tecnici in modo tale che i dati personali non siano sottoposti a ulteriori trattamenti e non possano più essere modificati (ove l'interessato non ne richieda la cancellazione). Il sistema dovrebbe indicare chiaramente che il trattamento dei dati personali è stato limitato". In questo senso, il dato personale soggetto a limitazione deve essere "contrassegnato" in attesa di determinazioni ulteriori (art. 4, par. 1, n. 3, GDPR).

Diritto alla portabilità dei dati (art. 20)

Il diritto alla portabilità consente all'interessato di ricevere i dati personali forniti a un titolare, in un **formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico**, e di trasmetterli a un altro titolare.

Non si applica ai trattamenti **non automatizzati** (quindi ad es., ai dati detenuti in archivi o registri cartacei) ed è esercitabile solo nel caso in cui i dati:

- ✓ siano stati **forniti direttamente dall'interessato** (consapevolmente e in modo attivo);
- ✓ siano acquisiti e trattati sulla base del **consenso** dell'interessato o per **l'esecuzione di un contratto** di cui è parte l'interessato (artt. 6, par. 1, lett. a), o 9, par. 2, lett. a), del GDPR²;
- ✓ siano **chiaramente riferibili all'interessato**³; sono quindi ad esempio esclusi i dati relativi a terze persone ovvero quelli anonimi;

¹ Sul punto si segnala che l'EDPB (ex WP29), nelle Linee guida n. 2/2018, sulle deroghe di cui all'art. 49 del regolamento 2016/679 ha indicato che gli interessi legittimi del titolare per essere "rilevanti" debbono essere "cogenti", ossia essenziali ed indifferibili per il titolare del trattamento (es. il caso in cui il titolare del trattamento debba trasferire dati personali per proteggere la propria organizzazione o i relativi sistemi da un danno grave e immediato, oppure evitare una pesante sanzione che avrebbe forti ripercussioni sull'attività).

² Quindi ad es., non è esercitabile ove il trattamento si fondi su un obbligo di legge, sull'interesse pubblico o sull'interesse legittimo del titolare.

³ Il Gruppo di lavoro WP 29 raccomanda ai titolari del trattamento di non interpretare l'espressione "dati personali che riguardano l'interessato" in modo eccessivamente restrittivo, qualora vi siano dati personali di terzi all'interno di un insieme di dati che riguardano l'interessato **e sono stati forniti da quest'ultimo**, e che l'interessato utilizza per scopi personali. Si può ritenere che un dato personale sia fornito dall'interessato se quest'ultimo lo "fornisce" consapevolmente e in modo attivo (per esempio, dei dati di registrazione - indirizzo postale, nome utente, età, ecc. - inseriti compilando un modulo online). Tuttavia, la definizione comprende anche i dati generati e raccolti attraverso le attività dell'utente che fruisce di un servizio o utilizza un dispositivo (es.: la cronologia delle ricerche effettuate dall'interessato, i dati relativi al traffico, i dati relativi all'ubicazione). Viceversa, il diritto alla portabilità non si applica ai dati personali che sono derivati o dedotti dalle informazioni fornite dall'interessato (per esempio, il profilo-utente creato analizzando i dati grezzi di un contatore intelligente), poiché non si tratta di dati forniti dall'interessato bensì creati dal titolare del trattamento.



- ✓ siano trattati attraverso **strumenti automatizzati**, ossia ad esclusione di qualsivoglia dato inferenziale o derivato, sia sulla base di un intervento umano nel trattamento medesimo⁴, sia che ciò derivi, ad esempio, dall'applicazione di un algoritmo⁵;

L'interessato può quindi richiedere:

- di **ricevere i dati personali** trattati e conservarli su un supporto personale in vista di un utilizzo ulteriore per scopi personali, senza trasmetterli necessariamente a un altro titolare;
- di **trasmettere i dati personali** da un titolare del trattamento a un altro titolare del trattamento, se è tecnicamente fattibile.

Il titolare del trattamento può consentire di esercitare il diritto o fornendo uno strumento per il download dei dati, o garantendo la trasmissione diretta dei dati ad altro Titolare (anche il titolare ricevente i dati è soggetto a specifici obblighi, in particolare diventa il nuovo titolare e quindi deve garantire che i dati non siano eccessivi rispetto al servizio che fornisce).

Tenuto conto della molteplicità di categorie di dati potenzialmente oggetto di trattamento, la scelta del formato di rilascio dei dati più idoneo dipenderà dallo specifico settore di attività: si possono utilizzare formati di impiego comune, se già esistenti, oppure utilizzare formati aperti (es. XML), ovvero sviluppare formati interoperabili (cioè un formato che ne consenta il riutilizzo) e strumenti informatici che consentano di estrarre i dati pertinenti; in ogni caso, la scelta dello specifico formato deve essere ispirata all'obiettivo ultimo dell'interoperabilità. Ciò, tuttavia, non significa che i titolari debbano dotarsi di sistemi compatibili. Inoltre, i titolari dovrebbero fornire, unitamente ai dati, quanti più metadati possibile al miglior livello possibile di granularità, così da preservare la semantica specifica delle informazioni oggetto di scambio.

L'esercizio del diritto alla portabilità non deve né ledere i diritti e le libertà altrui, né pregiudicare nessuno degli altri diritti dell'interessato, che può, per esempio, continuare a fruire del servizio offerto dal titolare anche dopo un'operazione di portabilità ed esercitare il diritto di cancellazione o di limitazione del trattamento.

Diritto di opposizione (art. 21)

Tale diritto è esercitabile ove il trattamento:

- a) si fondi sull'esecuzione di un compito di **interesse pubblico** o connesso all'esercizio di **pubblici poteri** (in ambito pubblico);
- b) sia posto in essere nell'esercizio di un **legittimo interesse** del titolare del trattamento o di terzi (in ambito privato⁶);
- c) sia effettuato a fini di **ricerca scientifica o storica o a fini statistici** a norma dell'articolo 89, par. 1 del GDPR, salvo che il trattamento sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico⁷.

In questi casi, l'interessato può opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla **sua situazione particolare**, e quindi **motivando la sua richiesta**. Spetta dunque al Titolare l'onere di dimostrare che la base giuridica su cui si fonda il trattamento (compresa la necessità di accertamento, esercizio o difesa di un proprio diritto in sede giudiziaria) prevalgano sugli interessi o sui diritti e sulle libertà fondamentali dell'interessato; ove accordi l'esercizio del diritto, il Titolare deve astenersi dal trattare ulteriormente i dati, anche se può comunque conservarli; in caso contrario, l'interessato deve comunque essere informato della possibilità di esercitare reclamo davanti al Garante per la protezione dei dati personali.

- d) è finalizzato ad **attività di marketing diretto** (compresa la profilazione connessa al marketing diretto).

⁴ Nel caso in cui dei dati personali vengono trattati all'inizio con strumenti automatizzati – si pensi ad esempio al caricamento di un cv su un sito specializzato nell'intermediazione di offerta e domanda di lavoro – e successivamente arricchiti attraverso l'intervento umano – ad esempio tramite il lavoro di un professionista delle risorse umane che crea una scheda profilata del candidato - si esclude solamente la portabilità di quei dati "derivati" dai dati originariamente forniti dall'interessato e ne caso concreto, il cv sarebbe ovviamente portabile, mentre la scheda arricchita dal professionista no.

⁵ Ad es., l'esito di una valutazione concernente un profilo creato a fini di profilazione, l'attribuzione di uno score creditizio o altra valutazione di affidabilità (ad es., in relazione alla normativa antiriciclaggio in ambito bancario, etc.).

⁶ In quanto, ai sensi dell'art. 6, par. 1, ultimo capoverso, la base giuridica del legittimo interesse "non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti"

⁷ Garante per la protezione dei dati personali, Delibera 19 dicembre 2018, n. 514, *Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale*, in G.U. 14/1/2019, n. 11; Garante per la protezione dei dati personali, Delibera 19 dicembre 2018, n. 515, *Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica*, in G.U. 14/1/2019, n. 11.



In questo caso, l'interessato può opporsi in qualsiasi momento. Si tratta quindi di un **diritto assoluto**, poiché non soggetto a motivazione e ad alcuna valutazione da parte del titolare. Anche in questo caso, se l'interessato esercita tale diritto, il Titolare deve esimersi dal procedere con il trattamento per finalità di marketing, potendo ben continuare eventuali diversi trattamenti che fondino il proprio presupposto su diverse basi (ad es., obbligazione contrattuale, l'interesse legittimo del titolare stesso, finalità che devono comunque essere rese esplicite all'interessato).

Nel contesto dell'**utilizzo di servizi della società dell'informazione**⁸ e fatta salva la direttiva 2002/58/CE (relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche), l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.

Processo decisionale relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione (art. 22)

Il GDPR definisce la **profilazione** all'art. 4, n. 4), come: *“qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi ad una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica”*.

Il WP 29 specifica che la profilazione è integrata allorché concorrono le seguenti tre caratteristiche:

- il trattamento sia svolto in forma automatizzata;
- esso abbia ad oggetto dati personali;
- il suo obiettivo sia quello di valutare aspetti personali di una persona fisica.

Mediante la profilazione, infatti, si raccolgono informazioni su un individuo (o gruppo di individui), si analizzano le sue caratteristiche o modelli di comportamento e si inserisce il profilo individuale in una certa “categoria” o “segmento” per dar luogo ad ulteriori valutazioni o previsioni riguardanti, ad esempio, la sua capacità di eseguire un'attività, i suoi interessi o comportamento probabile.

Il **processo decisionale automatizzato** induce a prendere decisioni solo attraverso mezzi tecnologici, (ossia senza il coinvolgimento umano) e può basarsi su dati forniti direttamente dall'interessato (ad es. tramite form o un questionario), oppure su dati ricavati da programmi traccianti (ad es. la geolocalizzazione individuale fornita da un app) o dati derivanti da profili precedentemente creati (ad es. l'affidabilità finanziaria in ambito creditizio).

La decisione automatizzata e la profilazione a volte sono separate, altre volte no: infatti può succedere che una decisione automatizzata venga presa senza aver creato un profilo dell'individuo e, al contrario, una decisione automatizzata possa trasformarsi in profilazione a seconda del modo in cui i dati vengono utilizzati.

L'art. 22, par. 1, del GDPR, prevede che l'interessato abbia il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida con effetti analoghi. Per **decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato** si deve intendere una decisione presa senza il coinvolgimento di un essere umano che possa influenzare ed eventualmente cambiare il risultato attraverso la sua autorità o competenza.

Perché sia riconosciuto il diritto dell'interessato è necessario che tale decisione *“produca effetti giuridici o incida in modo analogo significativamente sulla sua persona”*. Il riferimento agli **“effetti giuridici”** riguarda l'impatto che una decisione automatizzata può produrre sulla sfera giuridica dell'individuo (ad es. penalizzando il diritto di associazione, di voto, di libertà negoziale, di libera circolazione, etc.) ovvero tutte le circostanze che *“in modo analogo”* possano potenzialmente e significativamente influenzare i comportamenti e le scelte degli individui interessati. Il Considerando 71 del GDPR cita, come esempi di decisioni automatizzate che possono incidere sui diritti e le libertà degli individui in maniera rilevante, il rifiuto automatico di una domanda di credito online o pratiche di assunzione elettronica senza interventi umani.

L'art. 22 al par. 2 prevede che il diritto non si applichi:

1. quando la decisione è necessaria per la **conclusione o l'esecuzione di un contratto** tra l'interessato e un titolare del trattamento; in questo caso, la *necessità* di utilizzare decisioni automatizzate per l'esecuzione o conclusione di un contratto deve essere interpretata in modo restrittivo, ossia che il titolare deve essere in grado di dimostrare che la profilazione è necessaria e non sono disponibili mezzi alternativi meno invasivi;

⁸ Le attività economiche svolte on line nonché qualsiasi altro servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi (combinato disposto dell'art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 70/2003 e dell'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 317/1986).



2. quando la decisione è **autorizzata dal diritto** dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; specifiche disposizioni di diritto comunitario o interno possono quindi, in casi specifici, autorizzare il ricorso ad un processo di decisione automatizzata (ad es., per il monitoraggio e la prevenzione delle frodi e dell'evasione fiscale o per garantire la sicurezza e l'affidabilità di un servizio fornito dal titolare).
3. quando la decisione si basa sul **consenso esplicito** dell'interessato; il consenso deve consistere in una dichiarazione espressa e non desunta da *facta concludentia*.

In ambito di decisioni basate unicamente su un trattamento automatizzato, il Regolamento introduce la necessità di fornire all'interessato maggiori informazioni sulle modalità di creazione ed utilizzo di questi processi. Infatti, l'art. 13, par. 2, lett. f) e l'art. 15, par. 1, lett. h), stabiliscono il diritto dell'interessato di conoscere l'esistenza del processo decisionale automatizzato e, in particolare, di ottenere informazioni significative sulla logica utilizzata (i criteri assunti per raggiungere la decisione, senza che con ciò si debba necessariamente fornire una spiegazione complessa degli algoritmi utilizzati) e sulle conseguenze previste di tale trattamento (attraverso esempi bisognerà fornire informazioni su come il processo automatizzato potrebbe influenzare in futuro la persona interessata).

Tenuto conto dei rischi rilevanti sui diritti e libertà dell'interessato per queste tipologie di trattamento, il Regolamento, da un lato obbliga il titolare ad attuare misure appropriate e "rafforzate" di tutela (importante sarà anche prevedere modalità che verificano con regolarità la correttezza dei processi per limitare errori di classificazione o valutazione con impatto negativo sui soggetti profilati), dall'altro lato, all'art. 22, par. 3, GDPR, riconosce il potere all'interessato di ottenere l'*intervento umano* da parte del titolare, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione, nei casi in cui tale decisione sia prevista per contratto o consentita dall'interessato. L'Intervento umano deve essere "effettivo" ossia poter intervenire sul procedimento con autonome valutazioni.

Infine, un processo decisionale automatizzato che coinvolga categorie particolari di dati, di cui all'art. 9, par. 1, è consentito solo in presenza del consenso esplicito dell'interessato o per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri.



ALLEGATO 2 – FORMAT ESERCIZIO DIRITTI DELL'INTERESSATO

Spett.le
Camera di Commercio di Napoli
via Sant'Aspreno, n.2
80133 Napoli
cciaa.napoli@na.legalmail.camcom.it

ESERCIZIO DI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

(artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679)

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il __/__/__, esercita
con la presente richiesta i seguenti diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679

1 2

1. Accesso ai dati personali

(art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679)

(barrare solo le caselle che interessano):

- chiede conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
- in caso di conferma, chiede di ottenere l'accesso a tali dati, una copia degli stessi, e tutte le informazioni previste alle lettere da a) a h) dell'art. 15, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679, e in particolare;
 - le finalità del trattamento;
 - le categorie di dati personali trattate;
 - i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
 - il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

¹ I diritti riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione (*specificare*).

² Nell'esercizio dei diritti, l'interessato può dare delega o procura scritta a persone fisiche o associazioni. In tal caso, la circostanza deve essere esplicitata ed è preferibile allegare fotocopia dell'atto stesso (*specificare*).



- l'origine dei dati (ovvero il soggetto o la specifica fonte dalla quale essi sono stati acquisiti);
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e le informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

(indicare qualsivoglia elemento utile ad identificare il trattamento cui si fa riferimento ai fini della più corretta e rapida gestione della richiesta)

2. Richiesta di intervento sui dati

(artt. 16-18 del Regolamento (UE) 2016/679)

chiede di effettuare le seguenti operazioni *(barrare solo le caselle che interessano)*:

- rettificazione e/o aggiornamento dei dati (art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679);
- cancellazione dei dati (art. 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679), per i seguenti motivi *(specificare quali)*:
 - a)...
 - b)...

nei casi previsti all'art. 17, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679, l'attestazione che il titolare ha informato altri titolari di trattamento della richiesta dell'interessato di cancellare

- link, copie o riproduzioni dei dati personali;
- limitazione del trattamento (art. 18) per i seguenti motivi *(barrare le caselle che interessano)*:
 - contesta l'esattezza dei dati personali;
 - il trattamento dei dati è illecito;
 - i dati sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 - l'interessato si è opposto al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 21, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

La presente richiesta riguarda *(indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa riferimento)*:



3. Portabilità dei dati ³

(art. 20 del Regolamento (UE) 2016/679)

Con riferimento a tutti i dati personali forniti al titolare, il sottoscritto chiede di *(barrare solo le caselle che interessano)*:

- ricevere tali dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico;
- trasmettere direttamente al seguente diverso titolare del trattamento *(specificare i riferimenti identificativi e di contatto del titolare: _____)*:

- tutti i dati personali forniti al titolare;
- un sottoinsieme di tali dati.

La presente richiesta riguarda *(indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa riferimento)*:

4. Opposizione al trattamento

(art. 21, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/679)

- Il sottoscritto si oppone al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera e) o lettera f), per i seguenti motivi legati alla sua situazione particolare *(specificare)*:

³ Per approfondimenti: Linee-guida sul diritto alla "portabilità dei dati" - WP242, adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29, disponibili in www.garanteprivacy.it/regolamentoue/portabilita.



5. Opposizione al trattamento per fini di marketing diretto

(art. 21, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2016/679)

- Il sottoscritto si oppone al trattamento dei dati effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il sottoscritto:

- Chiede di essere informato, ai sensi dell'art. 12, paragrafo 4 del Regolamento (UE) 2016/679, al più tardi entro un mese dal ricevimento della presente richiesta, degli eventuali motivi che impediscono al titolare di fornire le informazioni o svolgere le operazioni richieste.
- Chiede, in particolare, di essere informato della sussistenza di eventuali condizioni che impediscono al titolare di identificarlo come interessato, ai sensi dell'art. 11, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679.

Recapito per la risposta:

Via/Piazza _____

Comune _____



Provincia _____

Codice postale _____

oppure

e-mail/PEC: _____

Eventuali precisazioni

Il sottoscritto precisa (*fornire eventuali spiegazioni utili o indicare eventuali documenti allegati*):

(Luogo e data)

(Firma)⁴

⁴ La richiesta deve essere sottoscritta con firma digitale ovvero con firma autografa presentata unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

